

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI TRENTO

In persona del Giudice dott. [REDACTED]  
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa

DA

[REDACTED] con sede legale a [REDACTED]  
[REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, s [REDACTED]  
[REDACTED] rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciato su foglio  
separato e allegato all'atto di citazione, dall'avv. Marco Portantiolo (C.F. PRT MRC 77M25L407U)  
ed elettivamente domiciliata, ex art. 16 sexies del D.L. n. 179/2012, presso la casella di posta  
elettronica certificata dell'avv. Marco Portantiolo marcoportantiolo@pec.ordineavvocati.treviso.it;

ATTRICE

CONTRO

[REDACTED] con sede legale in [REDACTED] iscritta all'Albo delle  
banche [REDACTED] nonché al Registro delle Imprese di Torino al n. [REDACTED] e  
[REDACTED] aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale  
di Garanzia, in persona del Procuratore Speciale, Dott. [REDACTED] giusta procura speciale  
rilasciata in data 20 febbraio 2020 rilasciata dal Notaio [REDACTED] di Milano (Rep. 42.433,  
Racc. 13755) registrata in data 26.02.2019 presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 1 al n. 6.530/IT  
(Doc. 1), rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciato in calce alla comparsa di costituzione e  
risposta ed unito telematicamente allo stesso, dall'avv. [REDACTED] del Foro di Venezia (C.F.  
[REDACTED]), con domicilio eletto presso il suo Studio in Venezia, [REDACTED]  
n. [REDACTED]

CONVENUTA

IN PUNTO:

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE

In via principale: accertato e dichiarato che, nel corso del rapporto contrattuale intrattenuto tra la  
Sc [REDACTED] e la [REDACTED] p.A. (già [REDACTED]  
S.p.A.) filiale [REDACTED] quest'ultima ha preteso ed ha percepito dal correntista interessi debitori  
del tutto illegittimi, per l'effetto, condannare la Banc [REDACTED] alla restituzione, in  
favore della Sc [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, di tutte  
le somme indebitamente corrisposte in costanza di rapporto, per le causali indicate nella parte  
narrativa dell'atto di citazione, somme che si quantificano in Euro 3.138.438,63 a titolo di interessi  
illegittimamente addebitati ed Euro 560,00 a titolo di spese, salve le somme minori o maggiori  
calcolate in corso di causa e/o ritenute di giustizia, oltre agli interessi, ex art. 1224 c.c., dal di del  
dovuto al saldo e alla rivalutazione monetaria, nonché il rimborso delle spese di consulenza tecnica;  
In via subordinata: accertato e dichiarato che, nel corso del rapporto contrattuale intrattenuto tra la  
soc [REDACTED] e la Banc [REDACTED] (già E [REDACTED]  
S.p.A.), filiale [REDACTED] quest'ultima ha applicato interessi usurari e anatocistici, per l'effetto,  
condannare la Banca [REDACTED] alla restituzione, in favore della [REDACTED]  
S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore di tutte le somme indebitamente  
corrisposte in costanza di rapporto, per le causali indicate nella parte narrativa dell'atto di citazione,  
somme che si quantificano in Euro 1.981.456, 20 a titolo di interessi usurari ed Euro 21.852,39 per  
anatocismo, salve le somme mminori o maggiori calcolate in corso di causa e/o ritenute di giustizia,  
oltre agli interessi, ex art. 1224 c.c., dal di del dovuto al saldo e alla rivalutazione monetaria, nonché  
il rimborso delle spese di consulenza tecnica.



In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre IVA e CPA, per le quali il procuratore si dichiara antistatario.

#### CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA

In rito:

dichiarare l'inammissibilità / improcedibilità delle domande attoree per intervenuta transazione e/o rinuncia;

nel merito:

in via preliminare:

1) dichiarare la decadenza da ogni contestazione ex art. 1832 c.c. c/o comunque quantomeno dalla contestazione in tema di spese;

in via principale:

ii) rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande avversarie;

in via subordinata:

i) per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di ripetizione accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale, del diritto alla restituzione delle somme versate a copertura e/o ripianamento di interessi e/o oneri asseritamente ultra legali, anatocistici e/o comunque a qualsiasi altro titolo in relazione al conto di cui è causa e ad altri eventuali rapporti accessori in essi confluiti, fra cui gli addebiti per interessi, spese e segnatamente di ogni rimessa avere accreditata in data successiva ad ogni chiusura trimestrale che abbia originato un pagamento di addebito e/o movimenti dare asseritamente illegittimi ed in pratica le singole rimesse di tale segno indicate in premessa e/o comunque tutte le rimesse di tal segno rinvenibili dagli estratti conto prodotti fino al 18.05.2020 e conseguentemente ridurre la domanda tenendone conto;

ii) accertare l'intervenuta compensazione con gli importi dovuti dalla Banca, con ogni conseguenza di legge in ordine al calcolo dell'importo chiesto in restituzione dalla società attrice che rimarrà ancora debitrice per la restante parte degli importi non corrisposti alla Banca.

In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di causa oltre accessori di legge.

In via istruttoria: v. pagg. 3-5 del Foglio di Conclusioni dd. 10.05.2022.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione dd. 12.05.2020, notificato il 18.05.2020, [REDACTED] esponeva: 1) di aver sottoscritto, in data 24 agosto 2009 con Banca di [REDACTED] Spa (oggi [REDACTED] SpA), il contratto di conto corrente numero 1000/200004, divenuto poi numero 1000/20018, estinto il giorno 06.12.2019; 2) che, a seguito di verifiche condotte, era emerso che nel corso del predetto rapporto la Banca avesse applicato interessi usurari e/o anatocistici, e che vi fossero state ulteriori anomalie finanziarie, per le quali l'odierna attrice promuoveva il presente giudizio; 3) che la banca aveva applicato, in particolare, alla correntista tassi ultralegali in assenza di una valida convenzione, che avrebbero comportato la corresponsione, in favore dell'Istituto di Credito, della somma di euro 3.138.438,63 a titolo di interessi, nonché della somma di euro 560 per spese collegate all'erogazione del credito; 4) che dalle indagini condotte, inoltre, emergeva che nel periodo compreso tra il terzo semestre del 2014 il terzo semestre del 2016 la Banca avesse applicato un interesse nominale debitore superiore al tasso soglia di ogni singolo trimestre, addebitando così a [REDACTED] interessi usurari per euro 1.981.456,20; 5) che, infine, nel corso del rapporto di conto corrente, ed in particolare nel periodo successivo all'anno 2014, [REDACTED] avesse dovuto corrispondere interessi anatocistici quantificati, in forza della documentazione in proprio possesso, in Euro 21.852,39.

Insisteva, pertanto, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*"In via principale:*

*: accertato e dichiarato che, nel corso del rapporto contrattuale intrattenuto tra la società [REDACTED] a. e la Ba [REDACTED] (già Banca [REDACTED] A.), filiale di [REDACTED], quest'ultima ha preteso ed ha percepito dal correntista interessi debitori del tutto illegittimi, per l'effetto, condannar e la Ba [REDACTED] alla restituzione, in favore della società [REDACTED], i n persona del legale rappresentante pro tempore, di*







Insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale*

*In rito:*

*dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità delle domande attoree per intervenuta transazione e/o rinuncia;*

*nel merito:*

*in via preliminare:*

*i. dichiarare la decadenza da ogni contestazione ex art. 1832 c.c. e/o comunque quantomeno della contestazione in tema di spese;*

*in via principale:*

*iii. rigettare, in quanto infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande avversarie;*

*in via subordinata:*

*iv. per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di ripetizione accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale, del diritto alla restituzione delle somme versate a copertura e/o ripianamento di interessi e/o oneri asseritamente ultra legali, anatocistici e/o comunque a qualsiasi altro titolo in relazione al conto di cui è causa e ad altri eventuali rapporti accessori in essi confluiti, fra cui gli addebiti per interessi, spese e segnatamente di ogni rimessa avere accreditata in data successiva ad ogni chiusura trimestrale che abbia originato un pagamento di addebito e/o movimenti dare asseritamente illegittimi ed in pratica le singole rimesse di tale segno indicate in premessa e/o comunque tutte le rimesse di tal segno rinvenibili dagli estratti conto prodotti fino al 18.05.2020 e conseguentemente ridurre la domanda tenendone conto;*  
*v. accertare l'intervenuta compensazione con gli importi dovuti alla Banca, con ogni conseguenza di legge in ordine al calcolo dell'importo chiesto in restituzione dalla società attrice che rimarrà ancora debitrice per la restante parte degli importi non corrisposti alla Banca.*

*In via istruttoria:*

*si contestano le risultanze della CTP avversaria e, in caso di ammissione della CTU avversaria, si chiede che tenga conto dei documenti dimessi e di quanto tutto sopra esposto in punto prescrizione. Con riserva di ogni ulteriore deduzione, produzione, precisazione, modificazione ed integrazione delle domande, delle eccezioni e delle istanze istruttorie nei termini di legge.*

*In ogni caso:*

*con vittoria di compensi e spese di causa oltre accessori di legge”.*

All'udienza del 21.10.2020 venivano concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e la causa veniva rinviata per ammissione dei mezzi di prova al 17.02.2021.

Con ordinanza dd. 10.05.2021, depositata il 13.05.2021, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza innanzi indicata, il Tribunale: 1) rigettava l'eccezione di improcedibilità formulata dalla convenuta; 2) accoglieva l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata dall'attrice e per l'effetto ordinava a [REDACTED], di esibire, in relazione al contratto n. 1000/20004, poi divenuto 1000/20018, tutti gli estratti conto, le successive variazioni contrattuali, le comunicazioni periodiche dall'apertura dello stesso avvenuta il 24.08.2009 e sino alla sua estinzione in data 06.12.2019; 3) ammetteva la CTU contabile chiesta da parte attorea, nominando quale CTU il dott. Apolloni cui venivano sottoposti i quesiti di cui alla medesima ordinanza.

La causa veniva rinviata per il conferimento dell'incarico all'udienza del 26.05.2021; il consulente tecnico depositava in data 12.11.2021 il proprio elaborato ed in data 10.02.2022 l'integrazione allo stesso in relazione alle richieste di chiarimenti formulate dalle parti all'udienza del 01.12.2021.

All'udienza del 23.02.2022, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Ciò premesso, la domanda attorea è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito specificati.



Va preliminarmente osservato che, in comparsa di costituzione dd. 29.09.2020, [REDACTED] eccepiva, tra l'altro, l'inaammissibilità e/o l'improcedibilità delle domande formulate da [REDACTED] in quanto i diritti azionati sarebbero stati oggetto di transazione e/o di rinuncia da parte dell'attrice.

In data 03.04.2019, [REDACTED] sottoscriveva, infatti, con gli istituti di credito suoi creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lett. d), L. Fall. in forza del quale ha potuto ottenere un finanziamento di oltre sei milioni di euro necessari per il pagamento a saldo e stralcio dei propri debiti con le Banche. Per quanto qui di interesse, l'accordo prevedeva, con riferimento ai rapporti tra le parti dell'odierno giudizio, la rinuncia da parte di [REDACTED] SpA a parte del suo credito, pari ad euro 1.000.000,00, *“oltre ad interessi maturati e maturandi su detto importo dalla data del 1° gennaio 2019 e sino alla Data della Cessazione”* (cfr. art. 7.7 doc. 2 parte convenuta).

Lamentava, in particolare, [REDACTED] che al punto 5.2. del medesimo accordo di ristrutturazione, previo riconoscimento della validità ed efficacia dei contratti tutti stipulati *inter partes* e previa conferma dell'ammontare dell'esposizione ristrutturata, di cui si l'odierna attrice si era riconosciuta espressamente debitrice anche ai sensi degli artt. 1988 c.c. e 642 c.p.c., [REDACTED] avrebbe rinunciato *“a qualsiasi contestazione in merito ai profili di certezza ed esigibilità dell'Esposizione Ristrutturata, nel rispetto della Documentazione Finanziaria”* (cfr. art. 5.2. ultimo capoverso doc. 2 parte convenuta).

Rilevava, inoltre, che la violazione dell'art. 5 avrebbe costituito, ai sensi della dell'art. 15 un *“evento rilevante”* che avrebbe legittimato la risoluzione del contratto e la conseguente reviviscenza del proprio credito, pari ad Euro 999.637,56, oggetto della rinuncia contenuta nell'art. 7.7 dell'accordo di ristrutturazione dei debiti dd. 03.04.2019. Per tale ragione, in via subordinata eccepiva la compensazione tra quanto dovesse essere accertato all'esito del presente giudizio in favore di [REDACTED] il proprio credito.

Sul punto, va osservato che con ordinanza dd. 10.05.2021 questo Tribunale aveva ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità/inammissibilità della domanda attorea in quanto con l'accordo di ristrutturazione ex art. 67, terzo comma, lett. d), L. Fall. [REDACTED] si era limitata *“a confermare che il credito maturato dalla banca era certo ed esigibile, ma non ha rinunciato all'azione di ripetizione dell'indebito per l'applicazione di tassi usurari ed anatocistici, ritenendo di aver versato somme ulteriori rispetto a quelle dovute, di cui pretende la restituzione a titolo di indebito oggettivo”*. L'ordinanza anzidetta non risulta, peraltro, contraddetta nè smentita dalle risultanze di causa e pertanto non vi è ragione perchè la stessa debba essere revocata o modificata ed anzi viene in questa sede confermata.

Accertato, quindi, che la promozione delle domande oggetto del presente giudizio da parte di [REDACTED] non è riconducibile alle ipotesi di inadempimento degli obblighi assunti al punto 5.2. dell'accordo di ristrutturazione dei debiti dd. 03.04.2019, va rigettata, di conseguenza, la domanda di accertamento incidentale di risoluzione del richiamato accordo di ristrutturazione e, conseguentemente, dell'eccezione di compensazione.

Non merita accoglimento l'eccezione di prescrizione formulata in comparsa di costituzione e risposta: secondo parte convenuta, infatti, con riferimento al periodo antecedente al 18.05.2010, data di notifica dell'atto di citazione con cui è stato introdotto il presente giudizio, la domanda di ripetizione delle somme indebitamente versate da [REDACTED] a [REDACTED] sarebbe prescritta.

Sulla base dell'interpretazione fornita dalla Suprema Corte, cui il Tribunale ritiene di aderire, il termine di prescrizione in caso di pagamenti aventi natura Al riguardo, va ricordato che secondo la S.C. (Cass. Sez. U, Sentenza n. 24418 del 02/12/2010, Rv. 615489 - 01), *“l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione*



*decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens".*

Sul punto si osserva che, a seguito di analisi dei rapporti di conto corrente effettuata in occasione della consulenza tecnica d'ufficio, con motivazione condivisibile e priva di vizi, il CTU ha negato la sussistenza di pagamenti, da parte di [REDACTED], qualificabili solutori, "...ossia di versamenti in conto o pagamenti di saldi debitori per importi superiori al fido concesso". Pertanto, in assenza di pagamenti qualificabili come solutori, il termine di prescrizione decorre dal 06.12.2019, data di estinzione del contratto di conto corrente. L'eccezione va, pertanto, rigettata.

Anche l'eccezione di decadenza formulata da [REDACTED] è infondata: secondo parte convenuta, infatti, [REDACTED] sarebbe decaduta ex art. 1832, secondo comma, c.c., richiamato dall'art. 1857 c.c. e da previsioni contrattuali, dal diritto di impugnare gli estratti conto.

Giova ricordare in diritto che secondo la costante interpretazione della S.C. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18626 del 05/12/2003 (Rv. 568675 - 01); Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12372 del 24/05/2006 (Rv. 590851 - 01); Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6514 del 19/03/2007 (Rv. 595689 - 01), Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11626 del 26/05/2011 (Rv. 618130 - 01); Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 30000 del 20/11/2018 (Rv. 651869 - 01)) *"in tema di conto corrente, la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto da parte del correntista nel termine previsto dall'art. 1832 cod. civ. rende inoppugnabili gli accrediti e gli addebiti solo sotto il profilo meramente contabile, e non preclude pertanto la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivano"*.

Pertanto, qualora, come nel caso di specie, si controverta in tema di applicazione di interessi usurari e/o anatocistici, nessuna rilevanza può assumere, ai fini dell'ammissibilità dell'accertamento, la mancata contestazione dell'estratto di conto corrente nel termine semestrale previsto dalla normativa civilistica.

Passando all'esame delle domande di parte attorea, va osservato che con la domanda formulata in via principale, [REDACTED] chiedeva che il Tribunale di Trento volesse condannare [REDACTED] SpA alla restituzione, in proprio favore, della somma di Euro 3.138.438,63 versata, in costanza di rapporto di conto corrente e di apertura di credito ipotecaria, a titolo di interessi nonché dell'ulteriore somma di Euro 560,00 corrisposta all'Istituto di credito a titolo di spese. Deduceva, in particolare, l'attrice che [REDACTED] avesse applicato nel rapporto di conto corrente interessi in misura superiore a quella legale in assenza di valida convenzione scritta.

Al momento della costituzione in giudizio, la Banca convenuta produceva, tra l'altro, il contratto di conto corrente sottoscritto dall'attrice (cfr. doc. 4 di parte convenuta); il contratto di apertura di credito con garanzia ipotecaria dd. 27.08.2009 (cfr. doc. 5 parte convenuta); l'atto aggiuntivo di apertura di credito fondiario con proroga di finanziamento dd. 28.04.2011 (cfr. doc. 6 parte convenuta); atto aggiuntivo di apertura di credito fondiario con proroga di finanziamento dd. 21.09.2011 (cfr. doc. 7 parte convenuta); atto di rinegoziazione di apertura di credito fondiaria dd. 30.03.2012 (cfr. doc. 8 parte convenuta); atto di ricognizione di debito dd. 12.12.2013 (cfr. doc. 9 parte convenuta); documento di sintesi dd. 27.06.2013 (cfr. doc. 10 parte convenuta).

Dall'esame della documentazione prodotta (cfr. in particolare, il doc. 4 di parte convenuta), risulta espressamente prevista la determinazione dei tassi di interessi ultralegali applicati ai rapporti bancari, in osservanza di quanto previsto dall'art. 1284, terzo comma, c.c. in merito al requisito di forma ivi previsto. Va, inoltre, evidenziato che nessuna contestazione specifica è stata mossa dall'attrice in ordine al contenuto di tali documenti nel corso dei successivi atti, fatta eccezione per la generica reiterazione della contestazione formulata in atto di citazione relativa al mancato rispetto





del requisito della forma scritta per il patto con cui vengono pattuiti interessi in misura superiore a quella legale; contestazione che, in base a quanto allegato da [REDACTED] appare priva di fondamento.

La domanda, pertanto, non merita accoglimento e deve essere rigettata.

In via subordinata, [REDACTED] chiedeva che questo Tribunale volesse accertare l'applicazione, nel corso del rapporto contrattuale, di interessi usurari ed anatocistici da parte di [REDACTED] (già Banca di [REDACTED] A), con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di Euro 1.981,456,20 per interessi usurari e quanto ad Euro 21.852,39 per anatocismo.

Quanto alla domanda prima domanda, relativa alla condanna alla restituzione delle somme versate per interessi usurari, va evidenziato che l'attrice, dopo aver ricostruito la portata dell'art. 644 c.p. in materia di usura oggettiva e soggettiva, affermava, sulla base delle risultanze cui il proprio consulente di parte, dott. [REDACTED], è pervenuto, che in costanza del rapporto di conto corrente, era stato applicato da parte convenuta un tasso di interesse debitore che per nove trimestri consecutivi compresi tra il terzo trimestre 2014 ed il terzo trimestre 2016, è risultato superiore alla soglia dell'usura di ogni trimestre; ciò avrebbe determinato il pagamento, da parte dell'attrice [REDACTED] interessi non dovuti alla convenuta, quantificati come in domanda.

Disposta la consulenza tecnica, va evidenziato che le risultanze cui il CTU è pervenuto confermano che in nove trimestri compresi tra il terzo trimestre del 2014 ed il terzo trimestre del 2016, il tasso calcolato, comprensivo di tutti gli onere collegati con l'erogazione del credito, supera il tasso soglia per l'usura. A tal fine, in risposta al secondo quesito posto, il Consulente determinava in complessivi Euro 112.675,26 la quota parte di interesse eccedente il tasso soglia nei trimestri innanzi indicati.

Ritiene, tuttavia, il Tribunale che debba escludersi, nel caso di specie, che l'anzidetto superamento, avvenuto in costanza di rapporto contrattuale, del tasso soglia determini il contestuale obbligo di restituzione in capo alla Banca percipiente, in quanto la fattispecie in esame va ricondotta nell'alveo della cd. "usura sopravvenuta".

A tal fine, giova ricordare che con la nota sentenza n. 24675/2017 (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 24675 del 19/10/2017 (Rv. 645811 - 01)), le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno di fatto negato rilevanza al fenomeno della cd. "usura sopravvenuta" affermando che *"allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto"*. Secondo le Sezioni Unite, pertanto, l'usura esiste solamente quando ricorre la fattispecie penale e, quindi, è riferibile soltanto all'interesse fissato al momento della pattuizione e non a quello in concreto riscontrato al momento del versamento, con la conseguenza che deve essere ritenuta valida la clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, seppur inferiore al momento della pattuizione al tasso soglia, sia divenuto superiore a quest'ultimo al momento del pagamento.

Va evidenziato che al momento della costituzione in giudizio [REDACTED] deduceva che i tassi debitori fissati nei contratti di conto corrente dd. 24.08.2009 e di apertura di credito ipotecaria dd. 27.08.2009 risultavano inferiori ai tassi soglia relativi ai medesimi periodi di tempo (TAN 12,25% a fronte di un tasso soglia per le aperture di credito in conto corrente sino a 5.000 Euro pari a 17,38% quanto al primo e TAN: entro fido 2,19%, extra fido 6,19% con espressa clausola di salvaguardia, a fronte di un tasso soglia pari al 12,48% per le aperture di credito oltre a 5.000,00 Euro).





Nella propria memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1), cpc, contestava la correttezza delle deduzioni dell'Istituto di credito convenuto, lamentando che secondo il proprio consulente di parte il TAEG sarebbe stato superiore al tasso soglia sia se considerato come TAEG annuo nominale (pari al 21,53%) sia come Tasso Annuo Effettivo per effetto della capitalizzazione (pari al 23,33%). Le risultanze cui è pervenuto il CTU, con motivazione logica e condivisibile, hanno escluso che sia avvenuto il superamento del tasso soglia sin dall'origine, come lamentato al contrario da parte attorea, dovendosi, invece, individuare tale superamento nel corso del rapporto contrattuale e, come tale, in assenza di una specifica deduzione in ordine alle modalità in cui l'eventuale esercizio dello ius variandi avrebbe determinato tale superamento, va ricondotto nell'ipotesi di usura sopravvenuta. Al riguardo, va osservato che il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, ancorchè sia stato enunciato in materia di contratti di mutuo, è senz'altro applicabile anche ai contratti di conto corrente bancario (in tal senso si veda anche Tribunale di Pistoia del 10.9.2019 n. 586), dal momento che, una volta valorizzato l'esclusivo dato normativo dell'art. 644 c.p., non risulta possibile procedere ad approcci differenziati, a seconda che si verta in tema di contratto di mutuo o di conto corrente, alla problematica inerente la ravvisabilità di profili usurari.

L'unicità del dato normativo e la sua strutturazione ermeneutica ancorata al solo momento genetico del rapporto, preclude la possibilità di valorizzare l'usura c.d. "sopravvenuta" nei rapporti di conto corrente (salvo che si tratti di usura derivante da modifica delle condizioni originaria, nel quale caso, più che di usura sopravvenuta, si è in presenza di una "nuova" usura originaria). L'usura si presenta, dunque, suscettibile di venire in rilievo esclusivamente con riferimento alle pattuizioni originarie, ed al momento delle stesse (cfr. Tribunale Arezzo 16.4.2020, n. 277; cfr. anche, in senso analogo anche Tribunale Milano, sez. VI, 14.9.2018, n. 9107, Tribunale Pordenone, Sentenza, 12/04/2021, n. 240, Tribunale Milano, Sez. VI, Sentenza, 14/01/2020, n. 242).

Il rigetto della domanda attorea, per le anzidette ragioni, in ordine alla condanna di B [REDACTED] per l'applicazione di interessi sopra la soglia di usura priva di utilità di ogni ulteriore indagine in ordine alle contestazioni mosse dalla convenuta in ordine alle modalità di determinazione del tasso TEG da parte del Consulente Tecnico d'Ufficio che, pertanto, risultano assorbite.

La seconda domanda formulata in via subordinata da parte attorea è volta alla condanna di [REDACTED] [REDACTED] alla restituzione della somma di Euro 21.852,39 versata da [REDACTED] alla banca in costanza dei rapporti di conto corrente dd. 24.08.2009 estinto il 06.12.2019, e di apertura di credito ipotecaria dd. 27.08.2009, salve le minori o maggiori somme calcolate in corso di causa e/o ritenute di giustizia.

Appare opportuno ripercorrere, seppur in sintesi, l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale della materia per meglio comprendere le ragioni per le quali la domanda attorea sul punto è fondata e va accolta.

L'art. 1283 c.c. prevede che *“in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”*.

Nei rapporti di conto corrente bancario sottoscritti sino all'anno 1999, era di uso generalizzato la previsione contrattuale, secondo cui, in caso di conto anche saltuariamente passivo, gli interessi passivi fossero contabilizzati trimestralmente, ferma restando invece la periodicità annuale per la capitalizzazione degli interessi creditori.

Nel corso di tale anno, infatti, la S.C. dichiarava la nullità di una tale pattuizione, non essendo possibile rinvenire un diverso uso di tipo normativo nei rapporti tra banche e clienti che avrebbe consentito di derogare alla previsione dell'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. 16/3/1999, n. 2374, secondo cui *“la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, concernente la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, in quanto basata su un mero uso negoziale e non su una vera e propria norma consuetudinaria, è nulla, in quanto anteriore alla scadenza degli interessi”*; Cass. 30/3/1999, n. 3096; Cass. 11/11/1999, n. 12507). Tale orientamento è divenuto poi



costante per effetto delle successive pronunce di legittimità (cfr., ad esempio, Cass. 15706/2001; Cass. 1281/2002), culminate nella nota sent. Cass. Sez. Un. 04/11/2004, n. 21095.

Per effetto dell'arresto cui era pervenuta la S.C., il legislatore delegato introduceva il comma 2 dell'art. 120 TUB (cfr. art. 25 D.Lgs. 04.08.1999 n. 342) con cui veniva espressamente prevista la possibilità per gli istituti di credito di applicare interessi sugli interessi nell'ambito dell'attività bancaria (*"Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori"*).

Nel contempo, tramite l'introduzione della norma contenuta nel terzo comma dell'art. 25 dell'anzidetto D.Lgs. 342/1999, dettata nell'intento di evitare un prevedibile diffuso contenzioso nei confronti degli istituti di credito, il legislatore introduceva una norma volta appunto ad assicurare la validità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati in data anteriore all'entrata in vigore della delibera del CICR di cui al secondo comma, con necessità di adeguamento delle pattuizioni, per il periodo successivo, con tempistiche e modalità da determinarsi sempre a cura del CICR con la delibera anzidetta, pena l'inefficacia delle clausole anatocistiche.

In data 09.02.2000, il CICR adottava, pertanto, la deliberazione n. 224000, con effetti dal 1° luglio 2000 secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, della medesima delibera, con cui veniva regolamentata la produzione di interessi anatocistici nei contratti bancari; con particolare riferimento, per quanto qui di interesse, al contratto di conto corrente, l'art. 2 prevedeva che: - l'addebito e l'accredito degli interessi dovesse avvenire secondo la periodicità ed in base ai tassi previsti nel contratto stesso; - il saldo periodico producesse interessi con le stesse modalità; - nell'ambito di ogni contratto di c/c dovesse essere stabilita altresì la medesima periodicità per il conteggio degli interessi creditori e debitori; - infine, che, se contrattualmente previsto, il saldo di conto corrente risultante alla chiusura del rapporto potesse produrre interessi, sui quali, tuttavia, non è consentita la capitalizzazione periodica.

Con sentenza n. 425 in data 9-17 ottobre 2000, la Corte costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, D.Lgs. n. 342 del 1999, per eccesso di delega in quanto la normativa primaria delegante non legittimava *"una disciplina retroattiva e genericamente validante"* delle clausole anatocistiche; l'eliminazione *ex tunc* dell'eccezionale salvezza e conservazione degli effetti delle clausole già stipulate lascia queste ultime, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali, per quanto si è detto, esse non possono che essere dichiarate nulle, perchè stipulate in violazione dell'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. n. 4490/02 e Cass., S.U. 21095/2004).

Nel caso di specie, si evidenzia che i contratti di conto corrente e di apertura di credito ipotecaria stipulati da [REDACTED] con Banca [REDACTED] A, oggi [REDACTED] sono successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. 342/1999, essendo stati sottoscritti rispettivamente il 24.08.2009 ed il 27.08.2009 e, conseguentemente, il rapporto di conto corrente soggiace alla disciplina dell'art. 120 TUB nel testo modificato dall'art. 25, commi 1 e 2.

Come risulta dalla documentazione contrattuale in atti (cfr. doc. 4 parte convenuta), il contratto di conto corrente sottoscritto da [REDACTED] prevedeva che la capitalizzazione degli interessi avvenisse su base trimestrale (cfr. documento di sintesi) e che *"il regolamento in conto di interessi, commissioni e spese (cosiddetta chiusura contabile del conto) avviene con la periodicità indicata nelle condizioni economiche del contratto. Il saldo risultante alla predetta chiusura contabile produce interessi, creditori o debitori, secondo la misura indicata nelle condizioni economiche del contratto"* (cfr. art. 20 del contratto di conto corrente dd. 24.08.2009 n. 1000/00020004 – doc. 4 di parte convenuta). Il testo del contratto risulta, pertanto, conforme a quanto previsto dalla delibera del CICR dd. 09.02.2000 dal momento che contiene una condizione di reciprocità in merito alla capitalizzazione di interessi attivi o passivi.

Con la "Legge di stabilità 2014", il Legislatore nuovamente modificava il testo del secondo comma dell'art. 120 TUB con effetto dal 01.01.2014 dal quale è stato espunto ogni riferimento alla



possibilità per il CICR di stabilire le modalità di produzione di interessi su interessi. Stante il generale divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c., la riforma produceva, quale diretta conseguenza, l'illegittimità del calcolo di interessi su interessi anche nelle operazioni bancarie.

Si riporta di seguito il testo del secondo comma dell'art. 120 TUB, così come modificato dalla novella del 2013: *"2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale"* (cfr. art. 1, comma 629, L. 147/2013).

Fatta questa premessa, va rilevato che nel corso del presente giudizio veniva demandato al consulente tecnico d'ufficio, tra l'altro, l'accertamento anche in ordine all'addebito, da parte di [REDACTED], di interessi anatocistici; in particolare, il consulente di parte convenuta chiedeva che, in caso di rilievo di interessi anatocistici ed in presenza di condizione di reciprocità (che, come si è detto, risulta presente nel testo del contratto di conto corrente), il CTU elaborasse due ipotesi, calcolando il valore degli interessi anatocistici a far tempo dal 1 gennaio 2014, data di entrata in vigore delle modifiche all'art. 120 TUB per effetto della Legge di stabilità 2014, ed a far tempo dal 1° agosto 2016, in considerazione dell'adozione della delibera del CICR dd. 03.08.2016, emanata in attuazione delle modifiche introdotte all'art. 120 dalla Legge di Stabilità 2014. A seguito di integrazione della CTU, il perito nominato dal Tribunale calcolava l'incidenza dell'effetto anatocistico sia con riferimento al periodo successivo all'01.01.2014, quantificando lo stesso in Euro 672.262,82, sia con riferimento al periodo successivo al 01.08.2016, e quindi alla delibera del CICR del 03.08.2016, quantificandolo in Euro 79.987,35.

A fronte di un noto contrasto giurisprudenziale tra le Corti territoriali in ordine alla decorrenza degli effetti previsti dalla disciplina dell'art. 120 TUB a seguito della L. 147/2014, ritiene il Tribunale di aderire all'orientamento che riconosce l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi anatocistici a decorrere dal 01.10.2016 o dal termine previsto per l'adeguamento degli istituti di credito dalla delibera del CICR 03.08.2016.

Secondo il contrario orientamento (cfr. *ex plurimis*, Trib. Milano, sentenza n. 10584/2021), l'avvenuta adozione della deliberazione esecutiva, da parte del CICR, della novella legislativa relativa all'art. 120 TUB non impedirebbe di affermare l'immediata efficacia della norma stessa, sia perchè si tratta la norma primaria, chiara nella sua portata precettiva, sia perchè la successiva normativa regolamentare avrebbe dovuto dare unicamente attuazione alla disposizione di legge ma non certo modificarla. La mancanza della delibera CICR avrebbe quindi comportato unicamente che gli intermediari fossero liberi di adottare qualunque modalità operativa e contabile al fine di garantire che gli interessi non fossero mai calcolati sugli interessi in tutte le operazioni bancarie.

L'orientamento che secondo questo Tribunale appare preferibile muove, invece, dal rilievo secondo cui la scarsa chiarezza del dato normativo introdotto dalla L. 147/2013 avrebbe reso necessario l'intervento della deliberazione del CICR al fine di rendere operativo il disposto della norma primaria: secondo tale tesi (cfr. C. App. Torino, n. 509/2019), la contraria interpretazione che riconosce, come innanzi spiegato, portata precettiva immediata alle modifiche introdotte all'art. 120 TUB dalla L. 147/2013, si scontrerebbe anzitutto con le difficoltà derivanti dal tenore letterale della norma che, pur delegando al CICR le modalità e criteri di maturazione degli interessi, stabilisce il principio secondo cui gli interessi, una volta capitalizzati, non producano ulteriori interessi, in apparente contrasto con le finalità per cui la normativa era stata introdotta. In secondo luogo, affermare che, in mancanza della deliberazione del CICR, i singoli istituti di credito avrebbero potuto adottare qualunque modalità operativa o contabile per evitare l'anatocismo, comporterebbe l'attribuzione agli operatori bancari del potere di sostituirsi al CICR, fonte normativa secondaria, e consentire soluzioni che, nel concreto avrebbero potuto determinare una disparità di trattamento dei correntisti.



In senso favorevole a tale interpretazione depone, altresì, il fatto che anche la tecnica normativa adottata dal Legislatore nel 2013 coincide con quella adottata nel D.Lgs. 342/1999 quando la normativa primaria che rendeva legittima la prassi anatocistica entrò in vigore con l'adozione della delibera CICR del 9.02.2000 senza che le Banche fossero ritenute autorizzate ad agire autonomamente adottando ognuna pratiche diverse per rendere operativo il precetto normativo primario. *“In presenza di identica tecnica normativa, non può certo giustificarsi la differente modalità di operatività con l'esigenza di tutela immediata del consumatore/correntista, esigenza che non era presente nel 1999, quantomeno perché il divieto di anatocismo colpiva non soltanto gli interessi passivi dovuti dai correntisti debitori ma anche gli interessi attivi dovuti dalle Banche ai correntisti creditori, sicché la soluzione alla questione posta dall'appellante non può essere diversa a seconda della prospettiva che si adotti, dovendo essere letterale e sistematica”* (cfr. Corte d'Appello Torino, sent. 509/2019).

Sulla base delle argomentazioni che precedono, ed alla luce delle risultanze della CTU, dovrà affermarsi che [REDACTED] abbia corrisposto ad [REDACTED] a titolo di interessi anatocistici calcolati dal 01.08.2016, la somma di Euro 79.987,35, somma che dovrà, pertanto, essere restituita all'attrice.

Non può essere accolta, invece, la questione sollevata dall'attrice in merito alla nullità della clausola anatocistica per effetto della coincidenza del tasso nominale e di quello effettivo in quanto eccepita per la prima volta in comparsa conclusionale e quindi tardiva.

La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di giudizio. Le spese di c.t.u. sono poste in via definitiva a carico delle parti in solido.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, definitivamente pronunciando, rigettata ogni ulteriore domanda ed eccezione:

- condanna [REDACTED] a rifondere a [REDACTED] a titolo di interessi anatocistici indebitamente percepiti in costanza del contratto di conto corrente dd. 24.08.2009 estinto il 06.12.2019, la somma di Euro 79.987,35, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1224 c.c.;
- pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti in solido;
- compensa le spese legali relative al presente procedimento stante la reciproca soccombenza.

Trento, 21 dicembre 2022.

Il Giudice

Dott. [REDACTED]

